



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 682 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO A NORMA DEL D.LGS. N. 152/06. VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A. COMUNE DI VENEZIA - VIA BRUNO MADERNA, 9. IMPIANTO DI DECLORAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE PISCINE E ALLA PROSECUZIONE DEL RELATIVO SCARICO. RINNOVO.**

Il dirigente

**Visto che:**

con provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 17416/08 dell'11.3.2008, con scadenza l'11.3.2012, con il quale la Società Virgin Active Italia S.p.A. con insediamento produttivo in comune di Venezia - Via Bruno Maderna, 9 - meglio individuato al Fg. 4, mapp. 732 del catasto terreni del Comune stesso, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di declorazione delle acque reflue delle piscine, nonché all'attivazione del relativo scarico nel canale scolmatore "Bazzera";

con nota del 4.3.2011, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 14831/11 dell'8.3.2011, la Società in oggetto ha presentato la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dell'impianto di declorazione delle acque reflue delle piscine in oggetto,

con nota pervenuta a mezzo telefax in data 17.2.2012, acquisita agli atti con prot. n. 15994/12 del 22.2.2012, la Società Virgin Active Italia S.p.A. ha chiesto a questa Amministrazione una sospensione dei termini di scadenza dell'autorizzazione citata, fino alla trasmissione delle analisi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30 luglio 1999 delle acque di scarico dell'impianto di declorazione delle acque reflue delle piscine;

il D.M. 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

secondo l'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 30 luglio 1999: *"Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico"*;

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - al Presidente della Provincia compete la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della

stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

secondo l'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206 "(...) Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla normativa vigente statale e regionale";

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "*Norme in materia ambientale*" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha apportato ulteriori misure correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 è stato approvato il piano di tutela delle acque;

l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";

sussistono i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di dechlorazione delle acque reflue delle piscine in oggetto, a condizione che siano rispettati i limiti di accettabilità previsti nella tabella A - sezioni 1, 2 e 4 - allegata al D.M. 30 luglio 1999;

il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui si tratta non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.);

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia 29 dicembre 2010, n. 230 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

## **DETERMINA**

- Art. 1 - La Società Virgin Active Italia S.p.A., con sede legale in comune di Corsico (MI) in Via Archimede, 2 e impianto situato in Via Bruno Maderna, 9 in comune di Venezia - meglio individuato al Fg. 4, mapp. 732 del catasto terreni del Comune stesso è autorizzata - a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - all'esercizio dell'impianto di dechlorazione delle acque reflue delle piscine di cui è titolare.
- Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'Art. 1 costituisce anche autorizzazione al proseguimento dello scarico nel canale scolmatore "Bazzera" a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Art. 3 - La presente autorizzazione **decorre dal 12.3.2012 e ha validità sino all'11.3.2016**
- Art. 4 - Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1,2 e 4 - allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- Art. 5 - Entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento la Società in oggetto dovrà inviare a questa Amministrazione il rapporto di prova e il corrispondente verbale di prelievo relativo alle analisi delle acque meteoriche in uscita dal pozzetto di campionamento secondo le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 6 - La Società deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi sedimentati, per i filtri a quarzite esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione; dovrà essere annotato inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume complessivo scaricato nell'anno solare precedente; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.

Art. 7 - Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 180 giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, mediante il metodo medio composito sulle tre ore, con prelievi effettuati ad intervalli di tempo non superiori a 20' dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali, cloro residuo, temperatura e saggio di tossicità.

Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.

Art. 8 - Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del titolare della Società almeno trecentosessantacinque giorni prima della scadenza.

Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito sulle tre ore, con prelievi effettuati ad intervalli di tempo non superiori a 20' dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui all'Art. 7; **il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova** – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.

Art. 9 - A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Art. 10 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Art. 11 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle Autorità competenti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 13 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Società in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio, al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Art. 14 - Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione della stessa da parte della Società interessata.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN